

Oggetto: Provvedimento d'urgenza per la modifica dei termini di cui all'art.25 del Regolamento concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (Avio-idro-elisuperfici)

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250 di "Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)";
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13 del 19 gennaio 2015 di approvazione del Nuovo Statuto dell'Ente nazionale dell'Aviazione Civile;
- Visto l'art.2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250 che affida all'ENAC compiti di regolazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione e di coordinamento e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- Visto l'art. 687 del Codice della Navigazione, secondo cui l'ENAC agisce come unica Autorità aeronautica nel settore dell'aviazione civile;
- Visto l'art. 701 del Codice della Navigazione che riconosce a ENAC la competenza in materia di sicurezza sulle aviosuperfici;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12/2023 con cui è stato approvato il Regolamento "concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (Avio-idro-elisuperfici)", d'ora in avanti denominato Regolamento;
- Preso atto che il predetto Regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 08.06.2023 e che l'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 24 è fissata all'08.12.2023;
- Considerato che l'art. 3 del Regolamento prevede l'adempimento di alcuni compiti a carico dei gestori delle aviosuperfici tra cui la pubblicazione delle informazioni per la conduzione in sicurezza dell'attività e l'acquisizione dell'attestato di qualificazione del gestore
- Valutato che l'Ente in data 07.12.2023 ha fornito le indicazioni su come pubblicare anche sul sito istituzionali le informazioni di cui all'art.3 e su come ottenere l'attestato di qualificazione;
- Preso atto di quanto manifestato da alcuni operatori ed associazioni di categoria sulla

necessità di consentire agli operatori un maggior tempo per potersi adeguare alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento;

Considerata, quindi, l'opportunità di concedere agli operatori una proroga, rispetto a quanto previsto dall'art.25, per ottemperare agli adempimenti previsti dal Regolamento;

Sentito il Presidente,

DISPONE D'URGENZA L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

1. Il comma 1 dell'articolo 25 del Regolamento è così sostituito:
"Per le aviosuperfici censite alla data del 8 giugno 2023 il Gestore deve ottemperare alle previsioni del presente Regolamento entro la data del 8 marzo 2024";
2. Il presente Provvedimento sarà portato in ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC.

Dott. Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Nicolai
Trombetti/Drago
